



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 24/10/2017

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 23.01.2012, un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, tuttora in corso di ammortamento, riferendo quanto segue: - all'esito di una serie di verifiche operate sui contratti di finanziamento, emergeva come l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo dei premi assicurativi relativi a due polizze collettive contestualmente stipulate; - il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto: a) trattasi di polizze collettive, inscindibili, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; b) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata dei finanziamenti; c) il premio viene pagato dal Cliente secondo il piano di ammortamento; d) il beneficiario delle prestazioni è lo stesso intermediario; e) la prestazione assicurata è parametrata al debito residuo; - il TAEG contrattuale è pari all'10,09% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari all'11,946%; - alla luce delle predette considerazioni, deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 19/12/2016, riscontrato sostanzialmente in modo negativo dall'intermediario in data 17.01.2017, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, con conseguente restituzione della somma di € 7.774,28 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi; oltre alla corresponsione di ulteriori € 3.807,69 «a mitigazione degli interessi futuri».



La parte ricorrente ha chiesto inoltre gli interessi legali sulle somme di cui sopra e la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario in data 21.04.2017, ha affermato quanto segue: - che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo delle polizze, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione dei contratti; - che l'adesione alle coperture assicurative non era condizione per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni offerte), come dimostra il fatto che, nello stesso periodo, l'intermediario ha stipulato con terzi contratti a pari TAN senza alcuna copertura assicurativa; - che il contratto di finanziamento indica chiaramente come l'adesione alle polizze sia facoltativa; - che è inoltre prevista dai contratti di assicurazione la facoltà del cliente di recedere entro 30 giorni dalla stipulazione; - che anche la domanda di rifusione delle spese legali non ha fondamento, in quanto il ricorrente avrebbe potuto presentare il ricorso senza avvalersi dell'assistenza di un procuratore.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con nota del 4.05.2017.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso, allegando numerosi precedenti ABF e giurisprudenziali.

DIRITTO

La controversia verte sulla mancata inclusione nel TAEG, relativo ad un prestito personale (credito ai consumatori), dei costi derivanti da polizze assicurative collettive contestualmente stipulate, alle quali, secondo la parte ricorrente, l'intermediario avrebbe imposto di aderire per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle medesime condizioni.

La parte ricorrente lamenta la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo e invoca il comma 7 dell'art. 117 TUB per domandare l'applicazione del tasso sostitutivo.

È pacifico tra le parti che i costi relativi alla copertura assicurativa esaminata non sono stati inclusi nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento.

Al fine di decidere il merito della controversia, si rende necessario applicare al caso in esame i principi di diritto contenuti nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620, 10621, del 12 settembre 2017: «Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia



stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Premesso che nel TAEG devono essere inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte; gli indicatori sintetici di costo del contratto prodotto da entrambe le parti sono i seguenti: TAN 9,51%, TAEG 10,09%.

Facendo rinvio ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento in relazione ai criteri per stabilire la sostanziale obbligatorietà delle coperture assicurative qualificate come facoltative, nonché al riparto dell'onere della prova tra le parti, si rileva quanto segue.

Il contratto reca, nel modulo SECCI, l'indicazione relativa alla non obbligatorietà della stipula di polizze assicurative e sulla loro non inclusione nel TAEG.

L'intermediario ha prodotto, in allegato al contratto di finanziamento, il modulo di adesione alle polizze collettive, sottoscritto in data 24.01.2012 (come il contratto di finanziamento).

Entrambe le parti hanno prodotto copia del fascicolo informativo relativo alle polizze collettive la cui denominazione è riportata nel modulo di adesione.

I fascicoli informativi, non sottoscritti, contengono le condizioni di assicurazione.

Dall'esame di tali documenti si evince che la durata della copertura e l'ammontare del premio sono collegati al finanziamento erogato.

È pacifico tra le parti che i costi relativi alle coperture assicurative esaminate non sono stati inclusi nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento.

Sulla base delle evidenze in atti, è prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza. Si evidenzia, in particolare, che la remunerazione ammonta ad oltre il 50% del premio e non vi sono evidenze circa l'eventuale svolgimento, da parte dell'intermediario, di attività ulteriori rispetto a quella di collocamento.

Il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario finanziatore e, per l'eccedenza, l'aderente (o i suoi aventi causa).

Nel caso di copertura per decesso è previsto che la liquidazione da parte dell'Assicuratore di «una somma pari al debito residuo in linea capitale risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento erogato dalla Contraente».

Nel caso di copertura per invalidità permanente si prevede che l'Assicuratore liquidi «una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento erogato dalla Contraente, al netto di eventuali Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza».

Nel caso di copertura per inabilità temporanea totale è previsto che l'Assicuratore corrisponda «un'indennità pari alle rate mensili del finanziamento erogato dalla Contraente che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità».

La polizza assicurativa di cui si controverte nel presente procedimento presenta tutti e tre gli indici (gravi, precisi e concordanti), presuntivi di obbligatorietà, indicati dal Collegio di Coordinamento. Infatti: 1) l'adesione alle polizze è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento; 2) la durata della copertura assicurativa tendenzialmente coincide con quella del finanziamento, essendo limitata, nel caso di Invalidità permanente e Inabilità temporanea totale, alla durata di 120 mesi (che tuttavia coincide con la scadenza prevista per il rimborso dell'ultima rata del prestito), cosicché la Polizza sembrerebbe avere funzione di copertura del credito; 3) l'indennizzo risulta parametrato al debito residuo.

Nel caso di specie sembrano dunque provati tutti gli indici presuntivi richiesti dal Collegio di Coordinamento (il quale ne richiede il "concorso") al fine di asseverare il carattere obbligatorio della Polizza e dunque l'inclusione della relativa voce nel TAEG.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale verifica preliminare, però, sarebbe dirimente solo se l'intermediario non avesse fornito evidenza dei citati indici, richiesti "a prova contraria" dallo stesso Collegio di Coordinamento, al fine di rovesciare la presunzione di obbligatorietà della polizza assicurativa.

Relativamente al terzo criterio relativo al diritto di recesso, quest'ultimo è previsto nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, e l'esercizio del recesso non determina l'applicazione di costi, se non quelli effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, ovvero la modifica di condizioni contrattuali; il recesso non è consentito per tutta la durata del finanziamento. Non pare quindi ricorrere l'ipotesi secondo la quale il recesso sia previsto «senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

In merito al secondo criterio individuato dal Collegio di Coordinamento nelle citate decisioni del 12 giugno 2017 ai fini del superamento della presunzione di obbligatorietà della polizza (*i.e.* «avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio»), il Collegio rileva che l'intermediario ha prodotto copia di un altro contratto di finanziamento, stipulato con un diverso cliente nello stesso periodo di quello controverso, erogato per il medesimo importo, con TAN analogo, e che non contiene l'indicazione di coperture assicurative associate.

Sulla base di tale documentazione, il Collegio ritiene superata la presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa.

La voce di costo della Polizza assicurativa avendo natura facoltativa per le ragioni anzidette non può pertanto essere inclusa nel TAEG originariamente pattuito e dunque la domanda del ricorrente sul punto deve essere rigettata, con conseguente correttezza del relativo calcolo del TAEG praticato da parte dell'intermediario resistente.

Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA